

Regolamento di accesso ed uso del servizio Inarcassa On line

Art. 1 - Caratteristiche del Servizio

Il Servizio telematico Inarcassa On line (di seguito Servizio) è riservato agli Ingegneri ed Architetti ed alle società di Ingegneria o di Professionisti nella persona del rappresentante legale, in possesso di matricola Inarcassa (di seguito Cassa) e/o di intermediari abilitati.

Il Servizio consente la visibilità della propria posizione anagrafica e della propria posizione contributiva (estratto conto), la presentazione con modalità telematica della comunicazione obbligatoria (dichiarazione) dei dati reddituali, la segnalazione di variazioni anagrafiche e la fruizione di ulteriori funzionalità già attive o che verranno attivate dalla Cassa.

Il Servizio è fruibile mediante uno strumento informatico collegato alla rete Internet, accedendo al sito preposto, richiamabile all'indirizzo <http://www.inarcassa.it>.

Le funzionalità del Servizio saranno quelle dettagliatamente illustrate all'interno dell'applicazione medesima. Per l'erogazione del Servizio la Cassa si avvale della collaborazione tecnica di partner qualificati, anche nominati quali Responsabili di specifici trattamenti dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679.

Art. 2 – Adesione al Servizio

Per l'adesione al suddetto servizio telematico l'utente deve compilare l'apposita pagina di richiesta dati inserendo tutti i dati indicati come obbligatori.

L'adesione comporta l'integrale accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Regolamento e l'utente si impegna, nell'utilizzazione del Servizio, al rispetto di tutte le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento.

Il sistema di accesso a Inarcassa On line, per garantire i principi di integrità, riservatezza ed esattezza codificati dalla nuova normativa europea sulla privacy nell'utilizzo del servizio, prevede per tutti i soggetti, come prerequisito per la registrazione, la comunicazione obbligatoria di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria personale ed di un numero di telefono cellulare personale.

Art. 3 – Modalità di utilizzo del Servizio

L'Utente predisporre, a sua cura e spese, gli strumenti ed i collegamenti necessari per accedere al Servizio e, a tal fine, dovrà utilizzare esclusivamente le proprie credenziali di accesso che saranno fornite in via telematica a seguito dell'accettazione da parte di Inarcassa della richiesta di adesione al Servizio. Tali credenziali sono composte da un codice identificativo (codice PIN) e da una password personale e segreta che dovrà essere generata dall'utente al primo accesso.

L'utente sarà identificato dalla Cassa, all'interno del Servizio telematico, esclusivamente attraverso la verifica delle credenziali di accesso e, pertanto, nessun ulteriore obbligo di accertamento incombe alla Cassa in ordine alla legittimazione del soggetto che accede al Servizio.

L'Utente riconosce quindi, sin d'ora, come valide e inoppugnabili le operazioni da lui eseguite utilizzando la procedura di identificazione di cui al comma precedente, assumendosi ogni conseguente responsabilità.

Art. 4 – Custodia delle credenziali di accesso

Il Codice PIN e la Password sono strettamente personali e l'utente si impegna a utilizzare e custodire le suddette credenziali con la massima diligenza e a non comunicarle a terzi.

Si impegna, inoltre, a non consentire l'accesso al servizio telematico ad altre persone, neppure temporaneamente.

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità esclusiva dell'utente per qualsivoglia conseguenza dannosa derivante dall'abuso o dall'uso illecito del Codice PIN e della Password da parte di chiunque e in qualunque modo avvenuto, nonché dallo smarrimento o dalla sottrazione di dette credenziali.

In caso di smarrimento, sottrazione o divulgazione, anche involontaria, di uno o di entrambi le credenziali l'utente dovrà darne immediata comunicazione alla Cassa con ogni mezzo idoneo a consentire una sommaria verifica dell'identità del denunciante fermo restando l'obbligo di trasmettere alla Cassa stessa, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, copia della denuncia prodotta all'Autorità Giudiziaria.

A ricezione della comunicazione sommaria, la Cassa disporrà la disattivazione dei codici di accesso al Servizio ed avvierà il procedimento per l'assegnazione di nuove credenziali alla ricezione della denuncia all'Autorità Giudiziaria.

E' comunque facoltà dell'utente rigenerare la password accedendo al sito www.inarcassa.it.

Art. 5 – Adeguamenti

Per ragioni di tutela della sicurezza informatica o per esigenze determinate dall'adeguamento dei sistemi di protezione degli accessi, le credenziali di accesso potranno essere sostituite. In tal caso, INARCASSA ne darà tempestiva comunicazione all'utente via posta elettronica certificata.

Art. 6 – Sicurezza

La Cassa adotterà le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni e la protezione da accessi non autorizzati. Ad eccezione dei casi dovuti a dolo o colpa grave, non vi sarà responsabilità della Cassa per la perdita, l'alterazione o la diffusione di informazioni trasmesse attraverso il servizio telematico che siano attribuibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso o da eventi al di fuori del diretto controllo della Cassa.

Art. 7 – Fruibilità del Servizio

Il Servizio telematico è disponibile per l'utente, in via ordinaria, tutti i giorni dell'anno.

La Cassa si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il Servizio, in qualunque momento, per esigenze di carattere tecnico, anche connesse all'efficienza e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza come indicato al precedente articolo 6.

La Cassa non è responsabile di eventuali interruzioni del Servizio per cause indipendenti dalla propria volontà e comunque a lei non imputabili come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'impossibilità o la difficoltà di comunicazione in via telematica, l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, per atti o provvedimenti di natura giudiziaria (come sequestri o pignoramenti) o a fatti di terzi e, in genere, a ogni altro impedimento od ostacolo che non sia possibile superare con l'ordinaria diligenza.

La responsabilità della Cassa per eventuali inesattezze, incompletezze, non tempestività dei dati forniti così come per qualsiasi altra causa dipendente o conseguente o comunque connessa con la gestione del servizio telematico potrà essere riconosciuta e ritenuta rilevante soltanto in seguito all'accertamento del dolo o colpa grave.

Ad eccezione dei casi di dolo o di colpa grave rimane esclusa, in particolare, ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti subiti dall'utente in conseguenza dell'uso o del mancato uso del Servizio.

La Cassa ha la facoltà di sospendere il Servizio, anche con effetto immediato, qualora, per causa di forza maggiore o per motivi derivanti da iniziative o da fatti riferibili alla gestione della rete di trasmissione utilizzata (rete Internet in particolare), il suo svolgimento non fosse più possibile alle attuali condizioni o richiedesse interventi che la Cassa dovesse giudicare eccessivamente onerosi.

Art. 8 – Requisiti minimi per l'accesso al Servizio

I requisiti minimi e le modalità tecniche di accesso al Servizio sono resi noti sul sito Internet della Cassa.

Art. 9 – Prova di esecuzione, data e ora delle operazioni effettuate

L'utente autorizza la Cassa a registrare su archivi informatici, in via continuativa, in forma integrale, sintetica o per estratto, senza necessità di alcun preavviso, i "log" di tutte le operazioni da esso eseguite mediante il servizio telematico.

In considerazione della natura del Servizio, l'utente e la Cassa si danno reciprocamente atto che la prova dell'esecuzione delle operazioni effettuate dall'utente stesso è validamente fornita dalla Cassa tramite le registrazioni delle comunicazioni effettuate sugli archivi informatici.

La prova dell'avvenuto invio di comunicazioni telematiche può essere validamente resa dall'utente mediante la produzione della ricevuta relativa alla transazione.

Art. 10 - Adeguamento del regolamento di Servizio

Nel solo caso di variazioni tecnico-normative che comportino per la Cassa obblighi di adeguamento, la Cassa stessa si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, in qualsiasi momento, le modalità di resa del Servizio e il regolamento che lo disciplina. Ciò, fermo restando che, in tale caso, la Cassa fornirà tempestiva comunicazione delle variazioni o modifiche effettuate e della data di decorrenza delle stesse mediante comunicazione diretta all'interessato a mezzo posta elettronica certificata. Le modifiche – fatto salvo il rispetto di obblighi di legge o statutari – dovranno avere effetto dopo un lasso di tempo di almeno 30 giorni dalla comunicazione e l'utente, entro il medesimo termine, potrà recedere dai servizi Inarcassa On line, fatti salvi quelli obbligatoriamente telematici.

Art. 11 – Recesso dai servizi non obbligatori

L'utente del Servizio ha facoltà di recedere dai servizi Inarcassa On line, fatti salvi quelli obbligatoriamente telematici, in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni. Il recesso deve essere comunicato

mediante posta elettronica certificata / raccomandata A.R., salva in ogni caso la validità e l'esecuzione di tutte le operazioni disposte fino a tale momento.
In tale eventualità l'utente sarà abilitato alla sola funzione di invio della dichiarazione telematica (ex. Art. 36 Statuto) con tutte le funzionalità connesse.

Art. 12 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente allo svolgimento del Servizio e ai suoi effetti nonché all'interpretazione del presente regolamento, foro competente è quello di Roma.

Art. 13 – Aggiornamento

Questo Regolamento è stato aggiornato il 24 Marzo 2020.